

Avviso pubblico
per la concessione di “buoni spesa” alimentari in favore di nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19

Il Direttore della Direzione Servizi Sociali

Visti i Decreti-Legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020 n. 11, del 9 marzo 2020, n. 14 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 recante “*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*” con la quale si dispone, in ragione della situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, l’attribuzione in via d’anticipazione, ai comuni, il pagamento di un importo complessivo di Euro 400.000.000,00 a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare che ciascun comune devono spendere in favore dei cittadini e nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica in corso;

Visto l’allegato n. 1 alla medesima Ordinanza n. 658 nel quale è ripartito il suddetto importo per ciascun comune sulla base dei parametri nella medesima indicati (popolazione residente e rapporto tra reddito pro-capite di ciascun comune e valore medio nazionale), rispetto ai quali al Comune di Firenze sarà accreditato l’importo di € 2.000.411,37;

Visto il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 95 del 1° aprile 2020;

Vista la propria determinazione dirigenziale n. 2329 del 3 aprile 2020;

Rende Noto

che l'Amministrazione Comunale di Firenze ha avviato le procedure per l'assegnazione di "buoni spesa" alimentari in favore di nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. L'assegnazione dei "buoni spesa" alimentari avverrà in base ai requisiti e con le modalità di cui ai seguenti articoli.

Art. 1 – Oggetto dell'avviso.

Il presente avviso pubblico è finalizzato all'erogazione di "buoni spesa" alimentari, spendibili presso gli esercizi commerciali indicati in elenchi pubblicati dal Comune di Firenze sui siti internet: www.comune.fi.it oppure www.firenzebuonispesa.it, in favore dei nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2.

Art. 2 – Requisiti per l'accesso ai buoni spesa e alla distribuzione di generi di prima necessità

1. Possono accedere alle misure del presente avviso i nuclei familiari iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Firenze al momento della richiesta.
2. Oltre al possesso del requisito di cui al comma 1, il nucleo familiare deve essere in possesso di uno o più requisiti economici di seguito riportati:
 - a) Assenza di redditi da lavoro, da parte di ciascun componente maggiorenne del nucleo, in ragione di modifiche della condizione occupazionale intervenute a far data dalla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica CoViD-19 (Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020) e per ragioni connesse alla stessa:
 - i. nel caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato:
 - risoluzione del rapporto di lavoro (**allegare apposita documentazione**);
 - sospensione dell'attività lavorativa, in assenza/attesa di attivazione di ammortizzatore sociale (**allegare apposita documentazione**);
 - ii. nel caso di lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili:
 - conclusione del rapporto di lavoro (**allegare apposita documentazione**);
 - iii. nel caso di lavoratore autonomo e titolari di impresa individuale:
 - cessazione, sospensione o consistente riduzione della propria attività, in qualunque forma esercitata, se rientrante tra quelle inserite nell'elenco delle attività considerate non essenziali (codice ATECO) indicate all'allegato al decreto M.I.S.E. del 25 marzo 2020 (**indicare numero di partita IVA**);
 - iv. nel caso di lavoratore intermittente o a chiamata:
 - consistente riduzione della propria attività (**allegare contratto di lavoro**);
 - b) Nucleo familiare già segnalato, seguito o in carico al Servizio Sociale Professionale del Comune di Firenze e per il quale sia stato riconosciuto, con apposita valutazione da parte dell'Assistente sociale, lo stato di bisogno e l'opportunità di un intervento di sostegno alimentare in relazione a condizioni venutesi a determinare a seguito dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19;

3. In ogni caso, il buono spesa alimentare non sarà erogato ai nuclei familiari i cui componenti maggiorenni siano titolari di uno o più depositi e conti correnti bancari e postali, o altre forme di patrimonio mobiliare (non gravato da diritti reali di garanzia e al netto dei depositi vincolati) il cui saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 marzo 2020, sia superiore a una soglia di € 6.000,00, accresciuta di € 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di € 12.000,00.
4. L'attivazione di nuove misure nazionali, regionali e comunali di sostegno al reddito o di ammortizzatori sociali in favore dei beneficiari del presente avviso, ovvero l'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro determinerà l'immediata cessazione dei benefici concessi. I beneficiari hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune di Firenze la perdita dei requisiti per l'accesso ai benefici (attivazione di altre e nuove misure assistenziali, recupero del precedente o avvio di un nuovo lavoro, etc.).
5. Non si procederà al riconoscimento del buono spesa alimentare per i richiedenti iscritti presso convivenze anagrafiche.

Art. 3 – Importo del buono spesa alimentare

L'importo del buono spesa sarà determinato in base alla numerosità del nucleo familiare secondo la seguente tabella:

<i>Numero dei componenti</i>	<i>Parametro della scala di equivalenza</i>	<i>Importo mensile del buono spesa (in €)</i>
1	1,00	€ 150,00
2	1,57	€ 235,50
3	2,04	€ 306,00
4	2,46	€ 369,00
5 o più	2,85	€ 427,50
<i>a cui sommare</i>		
Per ogni componente con disabilità ai sensi dell'allegato 3 del D.P.C.M. 159/2013	0,50	€ 75,00
presenza di componenti minorenni con meno di tre anni	0,30 (<i>per ogni componente</i>)	€ 45,00

Il valore complessivo del “buono spesa” alimentare sarà arrotondato per eccesso all'unità superiore di 10 Euro.

Art. 4 – Modalità di concessione dei buoni spesa

1. I nuclei familiari non in carico al servizio sociale, ma in possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), per ottenere il buono spesa dovranno accedere ad una procedura online che il Comune di Firenze metterà a disposizione sulla propria Rete Civica.

La procedura prevederà due distinti moduli di richiesta:

- uno per i possessori di credenziali S.P.I.D. Carta di identità elettronica (CIE) e tessera sanitaria attivata come carta nazionale dei servizi (CNS)
- uno per i cittadini che non posseggono un sistema di identità digitale.

I possessori di identità digitale, al termine della procedura on line, riceveranno l'indicazione dell'importo dei buoni spesa cui hanno diritto e un link con cui accedere al sistema online di

prenotazione dell'appuntamento presso gli URP del quartiere di residenza, per il ritiro dei buoni stessi.

Per i cittadini sprovvisti del sistema di identità digitale, a seguito della verifica di completezza dei documenti e delle informazioni forniti nel modulo, il Comune invierà una mail contenente l'approvazione della richiesta, l'importo dei buoni spesa cui il richiedente ha diritto e un link con cui accedere al sistema online di prenotazione dell'appuntamento presso la Direzione Servizi Sociali, per il ritiro dei buoni stessi. In caso di non approvazione della richiesta, il Comune invierà nota all'indirizzo mail indicato. Sarà garantita l'assistenza telefonica ai numeri indicati sui siti internet del comune anche per la compilazione della domanda.

Al momento del ritiro del buono, è necessario che il richiedente si presenti presso l'URP del quartiere o la Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze munito di documento identificativo e nota di approvazione della richiesta e documentazione allegata. La mancata presentazione nel giorno e nell'ora indicati comporta la decadenza della richiesta. È fatta salva comunque la possibilità di presentazione di nuova domanda.

2. Per i nuclei familiari già segnalati, seguiti o in carico al servizio sociale professionale, la concessione del buono spesa potrà avvenire d'ufficio previa attestazione da parte del Servizio Sociale Professionale dello stato di bisogno e dell'opportunità di un intervento di sostegno alimentare.
3. Le procedure telematiche per la richiesta dei "buoni spesa" alimentari saranno aperte **appena disponibili sui siti internet: www.comune.fi.it e www.firenzebuonispesa.it** e fino ad avvenuto esaurimento delle risorse disponibili.

In caso pervenga, prima della chiusura delle procedure, un numero di richieste superiori alle risorse finanziarie necessarie al loro soddisfacimento, si provvederà ad evadere le istanze in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Il buono spesa alimentare sarà erogato in una sola soluzione per ciascun nucleo familiare e sarà spendibile presso gli esercenti pubblicati sulla rete civica del Comune di Firenze e non sarà replicabile.

Art. 5 - Verifica delle dichiarazioni sostitutive

Il Comune di Firenze provvederà alla verifica circa la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell'istanza nonché della tempestiva comunicazione sulla perdita dei requisiti provvedendo, in caso di accertata mendacità, al recupero delle somme erogate e alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/00.

Art. 6 - Adempimenti in materia di tutela della riservatezza

I dati relativi al procedimento di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020, n. 658, sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del decreto legislativo n. 196/03, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento. Il Titolare del trattamento è il Comune di Firenze ed il Responsabile della protezione dei dati è il dott. Otello Cini (rpdprivacy@comune.fi.it)

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
SERVIZI SOCIALI**

Dott. Vincenzo Cavalleri